

Spazio riservato al protocollo

RICHIESTA DI COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI COMUNALI
Art. 8 comma 5 Regolamento Comunale per la disciplina dell' Imposta Unica
Comunale " I.U.C. " L. 296/06 art. 1, comma 167

Al Responsabile Finanziario
del Comune di Salcito

Settore Tributi

Il/La sottoscritto/a nato/a.....

il..... residente in..... via.....

.....tel..... e-mail.....

codice fiscale

in qualità di

della società/ente/associazione.....

codice fiscale/ p. iva

con domicilio fiscale invia.....

COMUNICA

di avvalersi della compensazione tra i seguenti tributi.....

QUADRO A- IMPORTI A DEBITO DISTINTI PER TIPOLOGIA DI TRIBUTO:

TRIBUTO	ANNUALITA'	IMPORTO AL LORDO DELLA COMPENSAZIONE
€	€	€
€	€	€
€	€	€
TOTALE IMPORTO A DEBITO		€

QUADRO B – IMPORTI A CREDITO UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE:

TRIBUTO	ANNUALITA'	IMPORTO DA COMPENSARE
€	€	€
€	€	€
€	€	€
TOTALE IMPORTO A CREDITO		€

QUADRO C – RIEPILOGO DA COMPENSAZIONE		
TRIBUTI A DEBITO (Quadro A)	TRIBUTI A CREDITO (Quadro B)	DIFFERENZA (A – B)
€	€	€
€	€	€
€	€	€

Debito (A-B): - €.....
 (da versare entro la data di scadenza della prima rata/acconto utile)

Credito (A-B): + €.....
 (da utilizzare in compensazione a successivi versamenti, ovvero di cui si chiederà il rimborso)

Allega la seguente documentazione:

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....

FIRMA

Luogo e data.....

Regolamento Comunale per la disciplina dell 'Imposta Unica Comunale (I.U.C.):

Art. 8 Compensazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso puo' essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e puo' essere utilizzata fino al periodo di imposta successivo allo stesso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito tributario da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di interessi.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa la comunicazione di cui al comma 1, ovvero può richiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo e/o in caso di affidamento in concessione della gestione dei medesimi.